



CITTÀ DI GATTINARA
PROVINCIA DI VERCELLI

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO
DEL
CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con deliberazione C.C. n. 36 del 30.03.1992 e successive modifiche deliberazione C.C. n. 127 del 21.12.1993 – C.C. n. 51 del 02.05.1994 - C.C. n. 136 del 27.11.1998 e con Deliberazione C.C. n. 34 del 07/07/2011

TITOLO I
ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO
-DISPOSIZIONI PRELIMINARI-

Art. 1

Consiglieri Comunali

1. I Consiglieri Comunali rappresentano l'intero Comune senza vincoli di mandato.
2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
3. I Consiglieri rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del Decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 2

Prima seduta del Consiglio

1. La prima seduta del Consiglio è convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data in cui sono stati proclamati eletti Consiglieri Comunali.
2. L'avviso di convocazione è notificato agli eletti almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza e va contestualmente partecipato al Prefetto. L'avviso di convocazione deve essere pubblicato all'Albo Pretorio del Comune.
3. Qualora il Sindaco non provveda alla prima convocazione entro il termine di cui al precedente comma 1, provvede in via sostitutiva il Prefetto.

Art. 3

Primi adempimenti del Consiglio

1. Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni, il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti a norma del D.Lgs.267/2000, e dichiarare la ineleggibilità o la incompatibilità di essi, quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo alle sostituzioni.
Successivamente prende atto della nomina da parte del Sindaco dei componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco.

2. Il Consiglio Comunale nella prima seduta elegge tra i propri componenti, la Commissione elettorale Comunale, ai sensi degli artt. 12 e seguenti del D.P.R. 20.03.1967, n.223.
3. Il Consiglio Comunale approva, con apposito documento, gli indirizzi generali di governo, nei termini fissati dall'art.26 dello Statuto

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

Art. 4

Sede riunioni

1. Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco che ne fissa gli argomenti all'ordine del giorno;
2. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Presidente del Consiglio e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Sindaco.
3. In caso di assenza del Presidente del Consiglio e del Sindaco, il Consiglio Comunale è presieduto dal Vicesindaco o dall'Assessore più anziano d'età.
4. Chi presiede il Consiglio dichiara aperta e chiusa la seduta.
5. Il Consiglio Comunale si riunisce nella propria sede, di norma all'interno del Palazzo Comunale; può, per comprovate esigenze, riunirsi in altro luogo, per determinazione della giunta, su proposta del Sindaco, che deve informarne i Consiglieri con l'avviso di convocazione.
6. Nel caso in cui l'Ente non si avvalga della facoltà di nominare il Presidente del Consiglio, le competenze riferite al Presidente spettano al Sindaco.

Art. 5

Sessioni

1. Il Consiglio Comunale si riunisce in sessioni ordinarie, straordinarie e di urgenza.
Le sessioni ordinarie sono quelle nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione, del rendiconto della gestione.
2. Le sessioni straordinarie hanno luogo per richiesta di un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune o per iniziativa del Sindaco.
3. La riunione in sessione straordinaria deve avere luogo entro venti giorni dalla presentazione della richiesta di cui al comma precedente.

4. In caso di eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di 24 ore, quando l'urgenza sia determinata da motivi rilevanti e indilazionabili.
5. Può essere tuttavia riunito dal Prefetto tutte le volte che il Sindaco, pur formalmente diffidato, non osservi gli obblighi della convocazione.
6. Può infine, quando sia infruttuosamente trascorso il termine per l'approvazione del bilancio di previsione essere convocato dal Prefetto secondo quanto previsto dall'art.39 del D.Lgs.267/2000.
7. Per le riunioni di cui al primo, secondo, terzo e quarto comma del presente articolo, il Sindaco deve partecipare al Prefetto il giorno e l'oggetto della convocazione, almeno tre giorni prima, salvo i casi d'urgenza.

Art. 6

Convocazione

1. La convocazione dei consiglieri, va disposta dal Sindaco con avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio a mezzo del messo notificatore, che deve farne formale dichiarazione o a mezzo p.e.c. (Posta elettronica certificata).
2. L'avviso si ha per recapitato anche quando non sia stato possibile effettuarne la consegna a domicilio, per assenza del destinatario e dei famigliari.
3. Può essere spedito a mezzo raccomandata R.R.o con p.e.c. (Posta elettronica certificata) ai Consiglieri residenti fuori Comune, quando questi non abbiano eletto domicilio nel Comune e non ne abbiano fatta formale comunicazione al Segretario comunale.
4. L'avviso per le sessioni ordinarie, straordinarie, con l'elenco degli argomenti da trattarsi, deve essere consegnato ai Consiglieri almeno cinque giorni prima della data fissata per la prima riunione.
5. Nei casi d'urgenza, l'avviso, unitamente all'elenco degli argomenti, va consegnato almeno 24 ore prima.
6. Per gli argomenti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta il relativo avviso dovrà essere recapitato ai Consiglieri almeno 24 ore prima.
7. L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna sessione del Consiglio deve, sotto la responsabilità del Segretario Comunale, essere pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio almeno il giorno precedente a quello fissato per la prima adunanza.

8. Nessuna proposta può essere tuttavia sottoposta all'esame del Consiglio se, almeno ventiquattro ore prima della riunione, non sia stata depositata presso la Segreteria del Comune unitamente ai documenti necessari per poter essere esaminata.
9. Nell'avviso di prima convocazione può essere indicata anche la data della seconda convocazione.
10. La convocazione del Consiglio va inviata, contestualmente alla notifica ai consiglieri, anche agli eventuali Assessori esterni.

Art. 7

Seduta prima convocazione

1. Il Consiglio non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno se, alla seduta di prima convocazione, non interviene almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune. Ma alla seduta di seconda convocazione, che dovrà tenersi in altro giorno e, comunque, almeno ventiquattro ore dopo quella andata deserta, le deliberazioni sono valide, purché intervengano almeno quattro consiglieri.
2. Nel numero fissato da qualsiasi disposizione per la validità delle adunanze, non vanno computati i Consiglieri presenti quando si delibera su questione nelle quali essi od anche i parenti o gli affini sino al quarto grado civile abbiano interesse.
3. I Consiglieri che escono dalla sala delle riunioni prima della votazione non si computano nel numero richiesto per rendere legale l'adunanza.

Art. 8

Seduta seconda convocazione

1. E' seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente, che non poté avere luogo per mancanza del numero legale ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non poté proseguire per essere venuto a mancare il numero legale, ma non anche quella che segue ad una regolare di prima convocazione che sia stata aggiornata ad altra data.
2. L'avviso per la seduta di seconda convocazione, quando la data non risulti indicata in quello per la prima, deve essere recapitato ai Consiglieri comunali e agli Assessori esterni, nei termini e nei modi di cui al precedente articolo 6.
3. Quando però l'avviso per la prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, l'avviso per quest'ultima, nel caso si renda necessario, è rinnovato soltanto ai Consiglieri e

agli Assessori esterni non intervenuti o che risultavano assenti al momento in cui quella venne sciolta per essere venuto a mancare il numero legale.

4. Gli aggiornamenti delle sedute sono disposti, su proposta del Sindaco, dal Consiglio. Di essi è dato formale avviso ai soli Consiglieri o Assessori esterni assenti, nei termini e nei modi di cui al precedente articolo 6.

Art. 9

Ordine del giorno

1. L'iniziativa delle proposte da sottoporsi al Consiglio spetta al Sindaco o a un quinto dei consiglieri assegnati, fatta eccezione per i casi di cui al quinto e sesto comma dell'art. 5.
2. Quando il Consiglio viene riunito a domanda di un quinto dei Consiglieri, le questioni da esse proposte hanno la precedenza su tutte le altre.
3. Il Consiglio può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
4. La inversione di questi, su proposta del Presidente del Consiglio, del Sindaco o a richiesta di un gruppo consiliare, è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 10

Sedute – Adempimenti preliminari

1. Il Presidente del Consiglio, in apertura di seduta, informa l'Assemblea su tutto ciò che ritenga utile e necessario o che, in qualche modo, possa riguardare l'andamento dell'Amministrazione.
2. Dà poi comunicazione dell'avvenuto deposito delle cassette delle deliberazioni adottate nella seduta precedente ed invita chi ne abbia interesse a dichiarare se ha da fare osservazioni.
3. Nel caso non vengano fatte osservazioni, i verbali si ritengono approvati senza la formale votazione. Occorrendo la votazione ha luogo per alzata di mano.
4. Sui processi verbali non è concessa la parola salvo che per introdurre rettifiche oppure per fatti personali.

Art. 11

Pubblicità e segretezza delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatta eccezione per i casi in cui, con motivata deliberazione è diversamente stabilito.
2. La seduta non può essere pubblica quando si tratta di questioni riguardanti le qualità, le attitudini e la moralità delle persone.

DISCUSSIONE E VOTAZIONE

Art. 12

Ordine durante le sedute

1. Chi presiede l'adunanza del Consiglio è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e dei regolamenti e la regolarità delle discussioni e deliberazioni.
2. Ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza.

Art. 13

Sanzioni disciplinari

1. Nessun Consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Presidente del Consiglio.
2. Se un Consigliere turba, con il suo comportamento, la discussione e l'ordine della seduta ovvero pronunzia parole sconvenienti, il Sindaco lo richiama formalmente e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo. Il Consigliere richiamato può fornire spiegazioni al Consiglio alla fine della seduta. In conseguenza di ciò, il Presidente del Consiglio può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.
3. Dopo un ulteriore formale richiamo avvenuto nel corso della medesima seduta, il Presidente del Consiglio può proporre al Consiglio la esclusione del Consigliere richiamato dall'aula per tutto il tempo della seduta. La proposta viene messa ai voti senza discussione. Se il Consigliere non abbandona l'aula, il Presidente del Consiglio sospende la seduta.
4. Indipendentemente dal richiamo, il Presidente del Consiglio può proporre l'esclusione dall'aula e quindi dai lavori di un Consigliere che provochi tumulti o disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi o passi alle vie di fatto.

Art. 14

Tumulto in aula

1. Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a ristabilire l'ordine, il Presidente del Consiglio sospende la discussione o, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta.
2. In tal caso, il Consiglio si intende aggiornato al primo giorno successivo non festivo ed alla stessa ora in cui era stata convocata la seduta tolta, dandone avviso ai soli Consiglieri assenti.

Art. 15

Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che, senza esplicita autorizzazione del Presidente del Consiglio o del Sindaco non può accedere agli spazi della sala riservata ai Consiglieri, è ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio, occupando i settori destinati allo scopo. Deve tenere un comportamento corretto e astenersi dall'approvare o dal disapprovare le opinioni espresse dai Consiglieri o le decisioni adottate dal Consiglio.
2. Il Presidente del Consiglio può disporre l'espulsione dall'aula di chi in qualche modo ostacoli il proseguimento dei lavori.
3. Il Presidente del Consiglio o il Sindaco, previa sospensione del Consiglio, possono consentire interventi da parte di soggetti non consiglieri. Detti interventi non vengono verbalizzati, ai sensi del successivo art.26, comma 4.

Art. 16

Prenotazione per la discussione

1. I Consiglieri che intendono intervenire nella discussione dei singoli argomenti iscritti all'ordine del giorno possono prenotare il loro intervento al Presidente del Consiglio mediante scritto o alzata di mano.
2. I Consiglieri che intendono fare dichiarazioni o richieste su argomenti non all'ordine del giorno, debbono previamente informarne il Presidente del Consiglio e possono interloquire solo se espressamente autorizzati e per non più di cinque minuti.

Art. 17

Svolgimento interventi

1. Il Presidente del Consiglio , concede la parola secondo l'ordine delle prenotazioni, salva la sua facoltà di alternare, per quanto possibile, gli oratori appartenenti a gruppi diversi.
2. I Consiglieri iscritti a parlare che non si trovino in aula al momento del proprio turno, decadono dalla facoltà di intervenire.
3. I Consiglieri possono scambiarsi l'ordine di iscrizione, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio, intervengono una volta sola, nella discussione su uno stesso argomento, e possono riprendere la parola per tre minuti per una sola volta, eccetto che per dichiarazioni di voto, per fatto personale, per richiamo al Regolamento e all'ordine del giorno.
4. Su richiesta e autorizzazione del Presidente del Consiglio o del Sindaco, possono intervenire in Consiglio per chiarimenti tecnici, Funzionari, Dirigenti, Segretario o Consulenti esterni.

Art. 18

Durata interventi

1. Il Consigliere, ottenuto il permesso di intervenire nella discussione, parla dal proprio posto e rivolto al Consiglio.
2. La durata degli interventi in Consiglio non può eccedere:
 - a) i quindici minuti per la discussione delle proposte di deliberazioni, riguardanti gli atti fondamentali di cui all'art. 42, del D.Lgs. 267/2000;
 - b) i dieci minuti per la discussione sulle proposte di ogni altro tipo di deliberazione, sottoposte comunque all'esame del Consiglio per le determinazioni di competenza;
 - c) i cinque minuti per proporre modifiche alle proposte delle deliberazioni sub a) e sub b), sottoposte all'esame dell'Assemblea;
 - d) i cinque minuti per gli interventi per fatto personale, per richiamo al Regolamento e all'ordine del giorno.
3. Quando il Consigliere superi il termine assegnato per l'intervento, il Presidente del Consiglio può toglierli la parola, dopo averlo invitato due volte a concludere.
4. Il Presidente del Consiglio, richiama il Consigliere che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita ad astenersi; può, a suo insindacabile giudizio, togliergli la parola se quello, per due volte invitato, persiste nel suo atteggiamento.

5. La lettura di un intervento non può, in ogni caso, eccedere la durata dei tempi previsti ai punti a), b), e c). Il documento va consegnato al Segretario per l'acquisizione a verbale.
6. Gli interventi non possono essere interrotti o rimandati per la continuazione da una seduta all'altra.

Art. 19

Questioni pregiudiziali e sospensive

1. Il Consigliere, prima che abbia inizio la discussione su un argomento all'ordine del giorno, può porre la questione pregiudiziale, per ottenere che quell'argomento non si discuta, o la questione sospensiva, per ottenere che la discussione stessa venga rinviata al verificarsi di determinate scadenze.
2. La questione sospensiva può essere posta anche nel corso della discussione.
3. Le questioni sono discusse immediatamente prima che abbia inizio o che continui la discussione; questa prosegue solo se il Consiglio non le respinga a maggioranza.
4. Dopo il proponente, sulle questioni possono parlare solo un Consigliere a favore e uno contro.
5. In caso di contemporanea presentazione di più questioni pregiudiziali o di più questioni sospensive, si procede, previa unificazione, ad un'unica discussione, nella quale può intervenire un solo Consigliere per gruppo, compresi i proponenti.
Se la questione sospensiva è accolta, il Consiglio decide sulla scadenza della stessa.
6. Gli interventi sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva non possono eccedere, ciascuno, i cinque minuti.
La votazione ha luogo per alzata di mano.
7. I richiami al Regolamento, all'ordine del giorno o all'ordine dei lavori e le questioni procedurali hanno la precedenza sulle discussioni principali.
In tali casi, possono parlare, dopo il proponente, un consigliere contro ed uno a favore, e per non più di cinque minuti ciascuno.
8. Ove il Consiglio venga, dal Presidente del Consiglio, chiamato a decidere sui richiami e sulle questioni di cui al precedente comma, la votazione avviene per alzata di mano.

Art. 20

Fatto personale

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta ed anche il sentirsi attribuire fatti non veri oppure opinioni contrarie a quelle espresse.
2. Il Consigliere che chiede la parola deve indicarlo. Il Presidente decide se il fatto sussiste; ove però l'intervenuto insista, sulla questione posta decide il Consiglio, per alzata di mano e senza discussione.
3. Il Consigliere che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale, ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunziate o per rettificare queste.

Art. 21

Udienze conoscitive

1. Il Consiglio può disporre udienze conoscitive, volte ad acquisire notizie, informazioni e documentazioni utili all'attività del Comune.
2. Nelle sedute dedicate a tali udienze, il Consiglio può invitare il Segretario Comunale nonché i dirigenti ed i responsabili degli uffici e dei servizi, gli amministratori di enti ed aziende dipendenti dal Comune e qualsiasi altra persona in grado di fornire utili elementi di valutazione.
3. L'invito, unitamente al testo delle proposte, va recapitato con congruo anticipo e comunque almeno cinque giorni prima di quello fissato per la consultazione. Ai soggetti intervenuti, verrà successivamente inviato il verbale della seduta nel corso della quale si è proceduto all'udienza conoscitiva.
4. Durante l'udienza del Segretario comunale, le funzioni di ufficiale verbalizzante verranno affidate dal Presidente del Consiglio ad uno dei Consiglieri presenti.

Art. 22

Dichiarazione di voto

1. A conclusione della discussione, ciascun Consigliere o un Consigliere per ogni gruppo può fare la dichiarazione di voto, dando succinta motivazione dell'orientamento proprio o del proprio gruppo per un tempo non superiore ai cinque minuti.
2. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

Art. 23

Verifica numero legale

1. In qualsiasi momento nel corso della seduta, si procede alla verifica del numero legale anche a richiesta di un solo Consigliere.
2. Il Presidente del Consiglio, ove accerti la mancanza del numero legale sospende la seduta sino a quando non sia presente in aula almeno la metà del numero dei consiglieri assegnati al Comune, in prima convocazione e almeno quattro consiglieri in seconda convocazione. Se ciò non avviene entro trenta minuti dalla sospensione, toglie la seduta.

Art. 24

Votazione

1. I Consiglieri votano per appello nominale per alzata di mano, a discrezione del Presidente del Consiglio.
2. Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto, mediante scheda da deporsi in apposita urna.
3. Nessuna votazione è valida se non viene adottata in seduta valida e con la maggioranza dei votanti.
4. Le schede bianche, le non leggibili e quelle nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
5. terminate le votazioni, il Presidente del Consiglio con l'assistenza di tre Consiglieri con funzioni di scrutatori, ne riconosce e proclama l'esito. Si intende adottata la proposta se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.
6. Per le nomine e le designazioni di cui all'art. 42 lettera "m" del D.Lgs.267/2000 si applica in deroga a quanto disposto dal comma 5°, il principio della maggioranza relativa.
7. In rappresentanza della minoranza, nel numero ad essa spettante, sono proclamati eletti i consiglieri della minoranza stessa che nella votazione di cui al precedente comma hanno riportato maggiori voti.
8. I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 25

Irregolarità nella votazione

1. Quando si verificano irregolarità nella votazione, il Presidente del Consiglio su segnalazione degli scrutatori o del Segretario, può, valutate le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta, ammettendovi però soltanto i Consiglieri che presero parte a quella annullata.

Art. 26

Verbalizzazione riunioni

1. Il processo verbale è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa dal Consiglio sui singoli oggetti trattati.

Esso è sottoscritto dal Presidente del Consiglio e dal Segretario Generale.

2. Il processo verbale delle deliberazioni contiene le seguenti indicazioni essenziali:
 - oggetto della proposta trattata;
 - giorno, mese, anno ed ora di inizio della seduta;
 - luogo della seduta;
 - nominativi dei Consiglieri presenti ed assenti;
 - indicazione dei Consiglieri di volta in volta autorizzati dal Presidente del Consiglio ad intervenire nel corso della seduta;
 - esito della votazione su ciascuna proposta o emendamento in esame, così come accertato e proclamato dal Presidente;
 - indicazione delle eventuali sospensioni dell'adunanza e della ripresa dei lavori, nonché dello scioglimento dell'assemblea.
3. E' in facoltà dei Capigruppo e/o dei singoli Consiglieri di consegnare per iscritto al Segretario, seduta stante, il testo della propria dichiarazione di voto, come letta all'Assemblea.

Tale dichiarazione dovrà essere debitamente sottoscritta e sarà allegata al processo verbale di riferimento. E' data, altresì, facoltà ai Consiglieri, su temi di particolare importanza e/o rilevanza giuridico – amministrativa, di far verbalizzare la propria espressione di voto in modo sintetico e dietro dettatura al Segretario.
4. Non costituiscono oggetto di verbalizzazione gli interventi orali dei singoli Consiglieri, dei relatori anche esterni all'Organo, discussioni e quant'altro sia accaduto durante la seduta.

Tali interventi verranno raccolti su supporti magnetici e/o su qualsiasi altro strumento elettronico di registrazione da conservarsi, per il periodo di almeno dieci anni dalla data di svolgimento della seduta, in duplice esemplare: l'uno, quale originale, da custodire in apposito armadio munito di serratura di sicurezza e l'altro da depositare presso l'ufficio Segreteria Comunale per la messa a disposizione dei Consiglieri Comunali o di qualsiasi cittadino interessato che ne faccia apposita richiesta per l'ascolto o il rilascio di copia del medesimo.

5. Al termine del periodo di cui al comma precedente l'originale dei supporti magnetici e/o qualsiasi altro strumento verrà depositato presso l'Archivio Storico del Comune, mentre l'altro esemplare verrà smagnetizzato e riutilizzato.
6. I processi verbali vanno comunicati all'Assemblea nei modi di cui al secondo comma dell'art. 10 e sono firmati da chi presiede il Consiglio e dal Segretario.

Art. 27

Diritti dei Consiglieri

1. Ogni Consigliere ha diritto che nel verbale si dia atto del suo voto e dei motivi del medesimo.

Art. 28

Revoca e modifica deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio, che comportano modificazioni o revoca di altre esecutive, si hanno come non avvenute, ove esse non facciano espressa e chiara menzione della modificazione o della revoca.

Art. 29

Segretario – Incompatibilità

1. Il Segretario Comunale deve ritirarsi dall'adunanza quando la proposta di deliberazione in discussione coinvolga interessi suoi ovvero interessi suoi parenti od affini entro il quarto grado.
2. In tale caso il Consiglio sceglie uno dei suoi membri cui affida le funzioni di Segretario verbalizzante.

TITOLO III
DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

Art. 30

Diritto all'informazione dei Consiglieri

1. I Consiglieri Comunali per acquisire notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, hanno accesso agli uffici del Comune ed a quelli degli Enti e delle Aziende da quello dipendenti, nel rispetto delle modalità all'uso prefissate dall'apposito regolamento.
2. Hanno inoltre diritto di ottenere dagli uffici, compresi quelli degli Enti e delle Aziende dipendenti dal Comune, copia degli atti preparatori dei provvedimenti, nonché informazioni e notizie riguardanti provvedimenti amministrativi. Ciò sempre che, su proposta del Segretario o del Responsabile del Servizio, il Sindaco non opponga il segreto d'ufficio a tutela dell'Amministrazione Comunale o delle persone. In tal caso, il Consigliere può chiedere che la questione venga sottoposta alla Commissione Consiliare permanente competente per materia. Se questa ritiene legittima quindi meritevole di accoglimento la richiesta del Consigliere, può decidere di riunirsi in seduta segreta con la presenza del richiedente e con quella obbligatoria del Sindaco e dell'Assessore delegato, per l'esame delle notizie e delle informazioni coperte dal segreto d'ufficio.
3. Hanno infine diritto di prendere visione degli atti preparatori ed istruttori riguardanti le deliberazioni, adottate dalla Giunta, delle quali, contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio informatico, sia stata data comunicazione ai capi gruppo consiliari, in applicazione della norma di cui all'articolo 125 del D.Lgs. 267/2000.

Art. 31

Interrogazioni

1. Le interrogazioni sono volte ad acquisire informazioni o spiegazioni in ordine ad un determinato fatto, anche per sapere se e quali provvedimenti la Giunta abbia adottato o intenda adottare in relazione a quello specifico fatto.

2. Esse sono presentate per iscritto al Sindaco da uno o più Consiglieri e sono ovviamente rivolte alla Giunta; vanno acquisite al verbale della seduta del Consiglio Comunale in cui sono state trattate.
3. Il Consigliere, nel presentare un'interrogazione, deve indicare se desidera risposta scritta o in aula. Nel caso ciò non venga indicato, si intende scritta e la Giunta è tenuta a rispondere entro i successivi venti giorni e la risposta viene acquisita agli atti del verbale di cui al precedente comma.
4. Ove venga chiesta risposta in aula, il Sindaco stabilisce la seduta per lo svolgimento della interrogazione.

Art. 32

Svolgimento delle interrogazioni

1. Le risposte alle interrogazioni vengono date dal Sindaco, da un Assessore o dal Consigliere delegato al termine della discussione di tutti i punti all'ordine del giorno del Consiglio Comunale. Esse non possono avere durata superiore a cinque minuti e possono dar luogo a replica da parte dell'interrogante, che può anche dichiarare di essere o no soddisfatto.
2. La replica non può avere durata superiore a cinque minuti.
3. Nel caso l'interrogazione sia stata presentata da più Consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interroganti non sia intervenuto diverso accordo.
4. L'assenza dell'interrogante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Presidente del Consiglio, di decadenza dell'interrogazione.

Art. 33

Interpellanze

1. L'interpellanza, presentata per iscritto al Sindaco, consiste nella domanda rivolta alla Giunta in ordine ai motivi ed agli intendimenti della sua condotta riguardo a determinati problemi.
2. Le interpellanze sono acquisite al verbale della seduta in cui sono state trattate.
3. Il Sindaco stabilisce la seduta per il relativo svolgimento.

Art. 34

Svolgimento delle interpellanze

1. Il Consigliere che ha presentato l'interpellanza ha diritto di svolgerla, al termine della discussione di tutti i punti all'Ordine del giorno del Consiglio Comunale per un tempo non superiore a cinque minuti.
2. Dopo le dichiarazioni rese, per conto della Giunta, dal Sindaco o da un Assessore, o dal Consigliere delegato, l'interpellante ha diritto di esporre, in sede di replica e per un tempo non superiore a tre minuti, le ragioni per le quali si dichiara o no soddisfatto.
3. Nel caso cui l'interpellanza sia stata sottoscritta da più Consiglieri, il diritto di replica compete a tutti i firmatari.
4. L'assenza dell'interpellante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Presidente del Consiglio, di decadenza dell'interpellanza.
5. Il Consigliere, che non sia soddisfatto della risposta data dalla Giunta ad una sua interpellanza, può presentare sulla stessa una mozione.
6. In parziale deroga al disposto del comma 1 dell'art. 36 la mozione presentata ai sensi del precedente comma del presente articolo può essere sottoscritta dal solo Consigliere dichiaratosi insoddisfatto, fermo restando lo svolgimento previsto dal successivo art. 37.

Art. 35

Svolgimento congiunto di interpellanze e di interrogazioni

1. Le interpellanze e le interrogazioni, relative ad un medesimo argomento o ad argomenti connessi, sono svolte congiuntamente al termine della discussione di tutti i punti all'ordine del giorno del Consiglio Comunale. Intervengono per primi i presentatori delle interpellanze e, dopo le risposte della Giunta, possono replicare nell'ordine gli interroganti e gli interpellanti, ciascuno per un tempo non superiore a tre minuti.

Art. 36

Mozioni

1. La mozione consiste in un documento motivato sottoscritto da almeno quattro Consiglieri e volto a promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento.
2. La mozione è presentata al Sindaco che ne dispone l'acquisizione al verbale dell'adunanza in cui è trattata.

Art. 37

Svolgimento delle mozioni

1. Le mozioni sono svolte al termine della discussione di tutti i punti all'ordine del giorno del Consiglio Comunale nella seduta immediatamente successiva alla loro presentazione.
2. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata, all'occorrenza, solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore ai cinque minuti.
3. Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore ai cinque minuti, tutti i Consiglieri. Il Consigliere che ha illustrato la mozione ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti.
4. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto.

Art. 38

Emendamenti alle mozioni

1. Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti che vanno però illustrati e discussi separatamente con le modalità di cui al precedente articolo e votati per appello nominale.

Art. 39

Votazione delle mozioni

1. Le mozioni sono messe a votazione nel loro complesso sempre che, anche da parte di un solo Consigliere, non sia stata comunque avanzata richiesta di votazione per parti distinte e separate.
2. In quest'ultimo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso per appello nominale. Essa è approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

Art. 40

Presentazione ed esame degli ordini del giorno per eventi o fatti di particolare rilievo

1. Ogni Consigliere ha la facoltà in ogni momento, anche in corso di seduta di Consiglio Comunale, di presentare un ordine del giorno in rapporto ed in relazione a fatti o eventi di particolare rilievo, diretti a manifestare orientamenti o a definire gli indirizzi del Consiglio stesso.

2. Sull'apertura o meno della discussione sulle comunicazioni dei Consiglieri deciderà il Presidente, sentito il Consiglio. Per detti ordini del giorno valgono le disposizioni di cui al precedente articolo 37 relativo allo svolgimento delle mozioni.

TITOLO IV

PROCEDURE PARTICOLARI

Art. 41

Proposta di mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza dei componenti il Consiglio, motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati al Comune.
2. Le modalità per la presentazione, per la discussione e per la votazione della mozione stessa sono stabilite dall'art.52 del D.Lgs.267/2000 e artt. 33 e 34 dello Statuto Comunale che disciplinano pure quelle per la formalizzazione delle dimissioni per la revoca e per la dimissione degli Assessori.
3. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 42

Decadenza della carica di un Consigliere Comunale

1. Il Consigliere Comunale decade dalla carica quando si accerti l'esistenza nei suoi confronti di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.
2. Le modalità per la contestazione delle relative condizioni e la procedura da seguire per dichiarare la decadenza sono disciplinate dall'art. 69 del D.Lgs. 267/2000.
3. Il Consigliere Comunale decade altresì dalla carica quando, senza giustificati motivi, non interviene alle sessioni ordinarie per tre volte consecutive.
4. La decadenza di cui al precedente comma può essere promossa d'ufficio dal Sindaco. La proposta va discussa in sede pubblica e votata a scrutinio palese per appello nominale. Si ha per approvata quando riporta il voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

Art. 43

Adempimenti in ordine ai diritti di accesso e di informazione

1. Un esemplare delle deliberazioni adottate dal Consiglio è depositato negli uffici della Segreteria Comunale a disposizione dei cittadini che, oltre a prenderne visione, possono richiederne il rilascio di copie, previo pagamento di soli costi, in conformità a quanto stabilito dal Regolamento di cui all'art. 58 dello Statuto.

TITOLO V

Art. 44

Disposizioni finali – Entrata in vigore – Pubblicazione

1. Il presente Regolamento, adottato in attuazione dell'art. 16 dello Statuto, disciplina il funzionamento del Consiglio Comunale, limitatamente alle fattispecie non regolate dalla legge.
2. Ogni sua modificazione è valida solo se approvata dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
3. Il regolamento viene pubblicato all'Albo Pretorio informatico per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello ultimo della pubblicazione.
3. Le e modifiche al regolamento seguono le stesse procedure previste per l'approvazione del regolamento ed entrano in vigore subito, qualora la deliberazione venga dichiarata immediatamente eseguibile oppure, decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione.
4. Un esemplare dello stesso viene depositato negli uffici della Segreteria Comunale a disposizione dei cittadini che, a richiesta ed a proprie spese, possono ottenerne copia.
